Spedizione in abbonamento postale

Anno 99° — Numero 52

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 1° marzo 1958 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 550-139 551-236 551 554
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10, ROMA - TEL. 841-089 848-184 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato — Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale,, veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Tritone n. 61/A-61/B; in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

CONCORSI ED ESAMI

SUPPLEMENTI DEI BOLLETTINI DELLE OBBLIGAZIONI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 52 DEL 1° MARZO 1958:

Bollettino delle obbligazioni, delle cartelle e degli altri titoli estratti per il rimborso e pel conferimento di premi n. 10: **Ministero del tesoro - Direzione generale del debito pubblico:** Buoni del Tesoro novennali 5 % di scadenza 1° aprile 1959 (dalla serie 1/1959 alla 32/1959) emessi in base alla legge 17 dicembre 1949, n. 905. Parte I: Elenco dei premi assegnati nella ottava estrazione eseguita il 27 febbraio 1958. Parte II: Elenco dei premi assegnati nella nona estrazione eseguita anticipatamente il 27 febbraio 1958. Parte III: Elenco dei premi assegnati nelle precedenti estrazioni.

(567)

MINISTERO DELLA DIFESA - ESERCITO

Ricompense al valor militare

Decreto Presidenziale del 31 gennaio 1958

Sono sanzionate le seguenti concessioni di decorazioni al valor militare « sul campo » fatte dalle Autorità all'uopo delegate:

CROCE AL VALOR MILITARE

CAMINITI Rosario, da Santa Teresa Riva (Messina), classe 1915, sergente maggiore, plotone comando difesa Porto « E ». — Sottufficiale addetto alla centrale telefonica e collegamenti, ha dimostrato di possedere alto senso di responsabilità ed attaccamento al dovere assicurando l'importantissimo servizio ed esponendosi a rischi gravissimi per i ripetuti bombardamenti areo-navali Ha dato sempre prova di coraggio e sprezzo del pericolo. — Catania, luglio 1943.

DEVIA Angelo, distretto Savona, classe 1915, sottotenente f. cpl , 90° fanteria. — Comandante di plotone, durante aspri combattimenti svoltisi in più giornate consecutive, in condizioni particolarmente difficili, dava costante prova di profondo sentimento del dovere e di sereno sprezzo del pericolo e, ripetutamente, di personale valore, chiaro animatore esempio dei propri dipendenti. — Ssamadurowka (Don), 12-15 dicembre 1942.

FABBRI Antonio, da Catania, classe 1909, caporale, comando difesa Porto « E ». — Durante un violento bombardamento aereo nemico, incurante del pericolo, usciva più volte dal ricovero per portare aiuto ad alcuni feriti civili e militari. Provvedeva poi, ancora in stato di allarme, a frugare fra le macerie ed apportare soccorso a militari che erano rimasti sepolti da esse, dimostrando così elevato spirito di abnegazione e coraggio non comune. — Catania, 8 luglio 1943

GIANNACCINI Mario da Massa Carrara, classe 1914, caporale, compagnia arditi « Toselli ». — Ardito di un reparto d'assalto, avuto l'ordine di rioccupare colla sua compagnia un caposaldo, scalava di slancio un'amba occupata dal nemico che fugava a colpi di bombe a mano. — Amba Alagi, 8 maggio 1941.

MUNARI Massimiliano, distretto Belluno, classe 1906, soldato di sanità, ospedale da campo 0603 — Già distintosi per la sua operosità durante il periodo delle operazioni nel settore del bassopiano di Metemma-Gallabat, prodigava generosamente ed incessantemente la propria attività a beneficio dei numerosi feriti della battaglia di Celgà, incurante dei ripetuti bombardamenti aerei nemici e delle azioni belliche svolgentesi nelle immediate vicinanze dell'ospedale Esempio di alto spirito di sacrificio e di abnegazione — Metemma-Gallabat, dicembre 1940-gennaio 1941, Celgà, febbraio maggio 1941.

PACE Tommaso da Orvieto, classe 1894, maresciallo capo c c., reparto servizi vicereali (A O I), Amba Alagi — Sottufficiale addetto al reparto servizi vicereali, durante 15 giorni di aspri combattimenti, completamente allo scoperto e sotto il continuo tormento delle artiglierie e aviazione nemiche, esplicava i suoi compiti con grande rischio personale dimostrando coraggio e sprezzo del pericolo. — Amba Alagi (A O.I.), 1-16 maggio 1941.

(1022)

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 gennaio 1958, n. 72.

Modificazione delle tabelle I, II, III approvate con decreto Ministeriale 22 giugno 1935, indicanti le attività nelle quali è ammesso il *riposo settimanale per turno*.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n 370, sul riposo domenicale e settimanale, che prevede la facoltà di far cadere il riposo di 24 ore consecutive in giorno diverso dalla domenica ed attuato mediante turni al personale addetto all'esercizio di determinate attività;

Visto il decreto Ministeriale 22 giugno 1935;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale;

Decreta:

Articolo unico.

Le tabelle I, II, III, annesse al decreto Ministeriale 22 giugno 1935, concernente la determinazione delle attività alle quali è applicabile l'art. 5 della legge 22 febbraio 1934, n. 370, sul riposo domenicale e settimanale sono modificate nel modo seguente:

Numero d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
		TABELLA I
3	Industrie con processi elettrolitici	Per il personale addetto a tali processi, salvo che l'Ispettorato del lavoro ritenga che non ricorra la continuità della lavorazione Per il personale addetto agli apparecchi il cui funzionamento, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, sia collegato con quello degli apparecchi destinati al compimento dei processi elettrolitici
11	Produzione di cellulosa e carta	Per il personale addetto alla fabbricazione di cellulosa per via chimica; addetto agli impianti cartari collegati tecnologicamente alla fabbricazione di cellulosa per via chimica a ciclo continuo riconosciuti tali dall'Ispettorato del lavoro, addetto alla produzione della pasta meccanica di legno con esclusione del personale addetto alla preparazione del legname, fino al 31 dicembre 1958 per il personale addetto alle macchine continue per la produzione di carta e cartoni, per il quale alla data del 1° gennaio 1956, le aziende si avvalevano della facoltà del lavoro domenicale prevista dalla precedente voce n 11 della tabella approvata con decreto Ministeriale 22 giugno 1935
14	Produzione e lavorazione dei metalli	Per il personale addetto: alla fusione dei minerali nei forni di produzione dei metalli greggi e alla successiva affinazione in forni, all'esercizio, alla sorveglianza e manutenzione dei forni di preriscaldo plastico, riscaldo e omogeneizzazione delle placche delle barre e dei lingotti di getto di alluminio e sue leghe, compreso il personale addetto alle lavorazioni precedenti e successive collegate, che saranno ritenute tali dall'Ispettorato del lavoro, alla sorveglianza e manutenzione dei forni di ricottura, e di quelli di riscaldo, al solo scopo di mantenerne la temperatura
20	Industria delle fibre artificiali	Per le operazioni, esclusi comunque i reparti tessili, che a giudizio dell'Ispettorato del lavoro rivestano carattere di continuità
23	Industrie chimiche e farmaceutiche	Per il personale addetto: ai forni di ossidazione, di riduzione, calcinazione, ai processi di fermentazione e biologici in genere, di distillazione, di rettificazione, di concentrazione, di diffusione, di cristallizzazione, di polimerizzazione, di condensazione, di idrogenazione, di sintesi catalizzate ad alta pressione, di piroscissione, di riduzione, di ossidazione, di estrazione continua con solventi, quando queste operazioni, a giudizio dello Ispettorato del lavoro, rivestano carattere di continuità o non possano essere differite senza danno per il prodotto, agli apparecchi e lavorazioni tecnicamente collegati, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, con il funzionamento degli apparecchi destinati al compimento delle suddette operazioni, all'allevamento di animali necessari per la sperimentazione e la produzione chimico-farmaceutica
28	Produzione di coke e dei sottoprodotti	Per il personale addetto all'esercizio ed alla manutenzione dei forni di distillazione ed alle successive operazioni di lavaggio, condensazione, distillazione e concentrazione dei prodotti ottenuti, nonchè per il personale addetto alla trasformazione dei prodotti gassosi di cokeria
30	Estrazione e raffinazione del petrolio produzione della benzina e degli altri olii combustibili	Per il personale addetto: al macchinario ed agli altri apparecchi di raccolta del petrolio, all'esercizio degli apparecchi di distillazione, ridistillazione, di piroclasi e raffinazione continua, nonchè alle operazioni connesse, riconosciute tali dall'Ispettorato del lavoro

Numero d'ordine	Natura dell'industria esercitata	Operazioni per le quali è concessa la deroga
31	Fabbriche di malto e di birra	Per il personale addetto alle operazioni di produzione del malto e della birra
33	Produzione dello zucchero di barbabietola	Per il personale addetto alle operazioni di carico, scarico e trasporto delle barbabietole, di fabbricazione e di raffinazione dello zucchero grezzo, di immagazzinamento del prodotto insaccato, nonche alla successiva lavorazione delle melasse
39	Smaltatura dei conduttori elettrici	Per il personale addetto alla produzione e per quello addetto alle operazioni collegate che saranno riconosciute tali dall'Ispettorato del lavoro.
		TABELLA II
13	Produzione di conserve alimentari	Per il personale addetto alle operazioni di ricevimento e di manipolazione necessarie per arrestare l'alterazione della materia prima ed alle operazioni successive che, a giudizio dell'Ispettorato del lavoro, siano riconosciute necessarie per impedire l'alterazione del prodotto
23	Fabbriche e depositi di birra	Nei mesi da maggio a tutto ottobre per il personale addetto all'imbottigliamento, alla spedizione ed alla distribuzione
		TABELLA III
16	Trasmissioni telefoniche, telegrafiche e radiotelegrafiche, riparazione di apparecchi telefonici e delle telescriventi, recapito di telegrammi e di espressi postali	Per il personale addettovi.
45	Distribuzione a domicilio delle bombole di gas compresso liquido per usi domestici	Per il personale addettovi.
46	Lavori di riattivazione, di riparazione e di modificazione delle pubbliche vie di traffico	Per il personale addettovi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 5 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — GUI

Visto, *il Guardasigilli* GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 *febbraio* 1958
Atti del Governo, registro n 111, *foglio n* 75 — RELLEVA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 15 gennaio 1958.

Composizione della Commissione per il trattamento di quiescenza degli impiegati dello Stato destituiti.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 183, lettera *d*), del testo unico delle leggi sulle pensioni civili e militari, approvato con regio decreto 21 febbraio 1895, n. 70, il quale prescrive che ogni anno sia nominata una Commissione speciale per giudicare se i motivi della destituzione degli impiegati civili e militari dello Stato siano tali da produrre in loro la perdita del diritto a trattamento di quiescenza;

Visto il decreto luogotenenziale 22 gennaio 1916, n. 81, relativo alla costituzione della Commissione;

Vista la legge 5 gennaio 1939, n. 84, recante norme per disciplinare la perdita del diritto a pensione per il personale statale destituito;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

La Commissione per l'esame della esistenza o meno del diritto a trattamento di quiescenza degli impiegati destituiti è composta, per l'anno 1958, come segue:

***Presidente*:**

Rossi Passavanti prof. dott. Elia, presidente di sezione nella Corte dei conti.

Membri:

Toro dott. Camillo, consigliere nel Consiglio di Stato;

Peluso dott. Angelo, consigliere nella Corte suprema di cassazione;

Vincenti dott. Angelo, prefetto, direttore generale nel Ministero dell'interno;

Rizza dott. Giambattista, ispettore generale nel Ministero del tesoro.

Segretario:

Cartolano, dott. Amedeo, direttore di sezione nel Ministero del tesoro.

Art. 2.

In aggiunta ai membri di cui al precedente articolo vengono chiamati a far parte della Commissione predetta, per l'anno 1958, gli ufficiali generali ed ammiragli appresso indicati, i quali interverranno in luogo dei predetti due funzionari amministrativi membri dottor Angelo Vincenti e dott. Giambattista Rizza, alle adunanze della Commissione stessa, quando debba pronunciarsi nei riguardi dei rispettivi personali militari:

il generale di divisione in servizio permanente Gavino De Sarno ed il generale di brigata in servizio permanente Giovanni Battista Trovati, per i militari del l'Esercito;

l'ammiraglio di divisione Luigi Cei Martini ed il maggior generale Renato Marino, per i militari della Marina;

il tenente generale Riccardo dott. De Rosa ed il maggior generale Giuseppe Sivieri, per i militari dell'Aeronautica,

il generale di brigata in servizio permanente effettivo Gaetano Simoni ed il generale di brigata in servizio permanente effettivo Gaetano Polizzi, per i militari della Guardia di finanza.

Il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Ministro per il tesoro sono incaricati della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 15 gennaio 1958

GRONCHI

ZOLI — MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 15 *febbraio* 1958
Registro n 5 *Tesoro, foglio n* 76. — FLAMMIA

(1028)

RELAZIONE e DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 11 febbraio 1958.

Scioglimento del Consiglio comunale di Montecatini Terme.

AL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Il Consiglio comunale di Montecatini Terme (Pistoia) — costituito, per legge, di trenta membri — risultò composto, in base alle elezioni del 27 maggio 1956, di vari gruppi di consiglieri di opposte tendenze politiche, nessuno dei quali in grado di contare su una decisa prevalenza numerica.

Tuttavia, le intese intervenute tra e sedici esponenti delle correnti di centro-destra, consentirono l'elezione del sindaco e della Giunta municipale, assicurando le condizioni di funzionalità della Civica amministrazione che, però, sono venute irreparabilmente a mancare nel luglio scorso per i dissensi insorti nel seno di quella esigua e poco omogenea maggioranza consiliare.

Due elementi di essa, infatti, lo stesso sindaco e uno degli assessori, dichiarando di voler assumere una piena libertà d'azione, rassegnavano le dimissioni dalle cariche suddette, subito accompagnate da quelle dell'intera Giunta municipale, e lo squilibrio che ne seguiva nell'allineamento delle forze, nella compagine consiliare, non mancava di manifestarsi già in sede di ricostituzione degli Organi di amministrazione, nel cui seno il sindaco e gli assessori venivano a risultare di opposte correnti politiche, non certo a significazione del superamento, in una formula unitaria, dei contrastanti indirizzi che, anzi, proprio da ciò traevano motivo di ulteriore inasprimento.

D'allora, invero, all'attività assai ridotta e stentata della Giunta municipale, profondamente divisa da diffidenze e da ripicchi tra i suoi componenti, ha fatto riscontro la più completa paralisi funzionale dell'Organo consiliare, le cui pur numerose sedute, negli ultimi mesi, si sono sistematicamente risolte in sterili affermazioni di principi ideologici ed in vivaci polemiche tra le opposte fazioni, senza alcuna concreta deliberazione sugli argomenti all'ordine del giorno ma col solo risultato dell'approvazione di una mozione di sfiducia all'indirizzo della Giunta municipale, peraltro, non raccolta da quest'ultima che, se pure inefficiente, non ha inteso di rassegnare il mandato.

Perpetuandosi una così insostenibile situazione di stasi amministrativa, il Prefetto di Pistoia, con atto dell'11 dicembre scorso, provvedeva a rivolgere al Consiglio comunale, nelle persone dei singoli suoi componenti, formale diffida a desistere, nel superiore interesse dell'Ente, dai contrasti interni ed a riprendere concretamente l'attività deliberativa in ordine ai numerosissimi affari, espressamente numerati (ben 54), rimasti inevasi nelle precedenti sedute consiliari, con particolare riguardo ai non pochi adempimenti (primo tra tutti l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio di già iniziato) di carattere obbligatorio e non ulteriormente differibili assegnando un termine a tale scopo ed avvertendo che, in caso di inadempienza, si sarebbero rese indispensabili le misure di rigore previste dalla legge.

Senonchè, la seduta consiliare tenutasi, in esito a tale solenne richiamo del prefetto, il 21 dicembre 1957, si risolveva in un nulla di fatto per l'allontanamento dall'aula, dopo i soliti alterchi, di un gruppo di consiglieri che faceva mancare il numero legale prima dell'inizio della discussione sugli argomenti all'ordine del giorno, ed analogo esito aveva, l'11 gennaio scorso, altra adunanza consiliare che il prefetto, in un estremo tentativo di risolvere la crisi per le vie ordinarie, aveva ancora ritenuto di promuovere, rivolgendo al Consiglio una nuova formale diffida, con l'assegnazione di un nuovo termine, inutilmente scaduto, per la trattazione degli affari pendenti.

In seguito a tale eloquente manifestazione dell'organica incapacità funzionale del Consiglio comunale di Montecatini Terme, persistentemente carente, nonostante la duplice formale diffida, di fronte al preciso suo dovere di provvedere ad adempimenti di carattere obbligatorio e, più in generale, di assicurare il normale andamento della Civica azienda, il Prefetto di Pistoia ha rappresentato la necessità di far luogo allo scioglimento del Consiglio stesso, a norma dell'art. 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale, e ne ha disposto, frattanto, la sospensione, ai sensi dell'art. 105 del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 2839.

Considerata l'impossibilità, inequivocamente dimostrata, di superare coi normali rimedi la paralisi che da mesi travaglia quella rappresentanza elettiva e che, per la perseverante omissione di atti obbligatori ed urgenti, è venuta a concretare una inammissibile situazione antigiuridica, gravemente lesiva degli interessi del Civico ente, si ritiene che, nella specie, ricorrano pienamente gli estremi di legge per l'adozione del provvedimento proposto.

Mi onoro, pertanto, di sottoporre alla firma della S. V. Ill.ma l'unito schema di decreto col quale si dispone lo scioglimento del Consiglio comunale di Montecatini Terme e la nomina di un commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune, nella persona del vice prefetto ispettore, dott. Giovanni Santini.

Roma, addì 8 febbraio 1958

Il Ministro TAMBRONI

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il Consiglio comunale di Montecatini Terme (Pistoia) per la profonda divisione esistente fra i diversi gruppi politici che lo compongono, si è rilevato organicamente incapace di funzionare, omettendo di provvedere, nonostante le ripetute diffide del prefetto, anche in ordine a precisi adempimenti prescritti dalla legge, di carattere essenziale ed urgente;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visti gli articoli 323 del testo unico 1915 della legge comunale e provinciale e 106 del regio decreto legge 30 dicembre 1923, n. 2839;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per gli affari dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il Consiglio comunale di Montecatini Terme è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giovanni Santini, vice prefetto ispettore, è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del Comune suddetto fino all'insediamento del nuovo Consiglio comunale a norma di legge.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al Consiglio stesso.

Il Ministro proponente è incaricato dell'esecuzione del presente decreto.

Dato a Roma, addì 11 febbraio 1958

GRONCHI

TAMBRONI

(963)

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 18 gennaio 1958.

Costituzione del Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta per il quadriennio decorrente dal 18 gennaio 1958.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Veduto il regio decreto 23 ottobre 1924, n. 1803, con cui venne eretta in ente morale l'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta;

Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 1951, n. 1830, con cui venne approvato lo statuto della suddetta Opera;

Veduto l'art. 8 di tale statuto;

Veduto il proprio decreto in data 7 gennaio 1953, registrato alla Corte dei conti il 20 febbraio 1953, concernente la costituzione del Consiglio centrale dell'Opera per il quadriennio decorrente dalla data del decreto stesso;

Ritenuta la necessità di procedere alla ricostituzione del menzionato Consiglio per un altro quadriennio;

Vedute le designazioni fatte, a norma del citato articolo dello statuto, dai Ministeri dell'interno, del tesoro, della pubblica istruzione e dall'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

Il Consiglio centrale dell'Opera nazionale di assistenza all'Italia redenta, per il quadriennio decorrente dalla data del presente decreto, è costituito dai seguenti undici membri, dei quali i primi sei sono stati scelti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri fra persone aventi particolari benemerenze nel campo della educazione infantile e che offrono la garanzia di saper intendere le finalità dell'istituzione e di perseguirne il raggiungimento:

1. Carron prof. Giovanni Battista;
2. Bernardis ing. Ferruccio, sindaco di Gorizia;
3. Dell'Aira dott. Giulio, presidente del Tribunale di Bolzano;
4. Feruglio Maria;
5. Olivieri col. Luigi;
6. Miani Rodolfo;
7. Savastano dott. Raffaele, vice prefetto, designato dal Ministero dell'interno;
8. Buccilli dott. Domenico, direttore di divisione, designato dal Ministero del tesoro;
9. Sacchetto prof. Aleardo, direttore generale degli Scambi culturali e delle zone di confine, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
10. Fadda dott. Giuseppe, provveditore agli studi di 1ª classe, designato dal Ministero della pubblica istruzione;
11. De Leoni dott. Umberto, capo di Gabinetto dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica, designato dallo stesso alto Commissariato.

Il prof. Giovanni Battista Carron è altresì nominato presidente del Consiglio come sopra costituito e per la stessa durata.

Il presente decreto sarà comunicato per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 gennaio 1958

ZOLI

Registrato alla Corte dei conti, addì 10 febbraio 1958
Registro n. 2 Presidenza, foglio n. 97 — MASSIMO

(1025)

DECRETO MINISTERIALE 27 gennaio 1958.

Estensione dell'assistenza sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali, al personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER L'INTERNO
E
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la lettera *d*) dell'art. 3, della legge 19 gennaio 1922, n. 22, modificata dalla lettera *e*) dell'art. 4, del decreto legislativo 12 febbraio 1948, n. 147;

Visto l'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699;

Decreta:

Articolo unico.

Il personale assunto in servizio temporaneo di polizia nel Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ai sensi del decreto legislativo 20 gennaio 1948, n. 15 e della

legge 3 ottobre 1951, n. 1126, che abbia chiesto l'applicazione delle disposizioni di cui all'art. 6 della legge 11 luglio 1956, n. 699, è ammesso a fruire delle prestazioni corrisposte dalla gestione sanitaria dell'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i dipendenti statali.

Il presente decreto, che sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione, entrerà in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 gennaio 1958.

Il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale
GUI

Il Ministro per l'interno
TAMBRONI

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 febbraio 1958
Registro n. 1 Lavoro e previdenza, foglio n. 152. — BARONE

(1029)

DECRETO MINISTERIALE 7 febbraio 1958.

Sostituzione di un membro della Commissione per i provvedimenti in favore dell'industria zolfifera.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER IL TESORO

Vista la legge 25 giugno 1956, n. 695, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 180 del 21 luglio 1956, recante provvedimenti in favore dell'industria zolfifera;

Visto il decreto interministeriale 3 luglio 1957, registrato alla Corte dei conti il 16 luglio 1957, registro n. 9, foglio n. 193, con il quale si è proceduto alla costituzione della Commissione prevista dall'art. 3 della menzionata legge;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione, in seno alla predetta Commissione, del dott. ing. Mario Gallina che si è dimesso dalla Amministrazione;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 gennaio 1956, n. 5;

Decreta:

Art. 1.

L'ing. Roberto Gualtieri, ingegnere capo del Corpo delle miniere (coefficiente 500) è nominato membro della Commissione costituita con il decreto interministeriale 3 luglio 1957 nelle premesse citato, in sostituzione dello ing. Mario Gallina.

Art. 2.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 7 febbraio 1958

Il Ministro per l'industria e per il commercio
GAVA

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Registrato alla Corte dei conti, addì 19 febbraio 1958
Registro n. 1 Industria e commercio, foglio n. 273

(1026)

DECRETO MINISTERIALE 21 febbraio 1958.

Approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519, e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda della Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e di alcune condizioni particolari di polizza;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo relativo, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le seguenti condizioni particolari di polizza, presentate dalla Compagnia di assicurazioni generali « La Vittoria », con sede in Milano:

Tariffa 1 U, relativa all'assicurazione vita intera, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 2, relativa all'assicurazione vita intera, a premio temporaneo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato in qualunque momento essa avvenga;

Tariffa 6, relativa all'assicurazione di una rendita di sei annualità, differita, a premio temporaneo, pagabile a decorrere da un'epoca prestabilita, in caso di premorienza dell'assicurato, ovvero, dalla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro il quinquennio successivo alla scadenza per le residue rate;

Tariffa 8, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 9, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 9-U, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente annualmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 9-M, relativa all'assicurazione temporanea, a premio unico, di un capitale decrescente mensilmente, pagabile alla morte dell'assicurato, qualora essa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa 20 U, relativa all'assicurazione mista, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 21, relativa all'assicurazione mista su due teste, a premio annuo, di un capitale pagabile ad una epoca prestabilita se entrambi gli assicurati sono in vita, ovvero, immediatamente, in caso di premorienza di uno dei due assicurati;

Tariffa 23, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo decrescente del 3,50 % dal secondo anno di

assicurazione con capitalizzazione delle decrescenze, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, in caso di sua premorienza;

Tariffa 24, relativa all'assicurazione temporanea, a premio annuo, di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato se questa avviene entro un determinato periodo di tempo e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di vita dell'assicurato al termine prestabilito;

Tariffa 28, relativa all'assicurazione mista, a premio annuo, di un capitale pagabile per intero ad una epoca prestabilita, se l'assicurato sarà allora in vita, ovvero, immediatamente, ed in misura ridotta in proporzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 40, relativa all'assicurazione termine fisso, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

Tariffa 46, relativa all'assicurazione di una rendita di sei annualità, differita, a premio temporaneo, pagabile a decorrere da un'epoca prestabilita sia in vita o no l'assicurato a tale epoca;

Tariffa 52, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 52-U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita;

Tariffa 53, relativa all'assicurazione, a premio annuo, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 53 U, relativa all'assicurazione, a premio unico, di un capitale pagabile ad un'epoca prestabilita se l'assicurato sarà allora in vita e con la condizione della restituzione dei premi pagati in caso di sua premorienza;

Tariffa 60, relativa all'assicurazione, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata;

Tariffa 66, relativa all'assicurazione su due teste, a premio unico, di una rendita vitalizia immediata pagabile fino al secondo decesso;

Opzioni da applicare alla conversione di capitali assicurati con tariffe miste, termine fisso e simili, con esclusione delle forme a prevalente garanzia per il caso di vita;

Opzione da applicare alla conversione di capitali assicurati nelle forme a prevalente garanzia per il caso di vita;

Clausola particolare relativa ad applicazioni per operazioni di alta chirurgia;

Condizioni particolari per l'esenzione dal pagamento dei premi in casi di invalidità;

Clausola particolare relativa alla facoltà di adeguamento del capitale assicurato;

Condizioni generali di polizza per l'assicurazione di rendite vitalizie immediate;

Condizioni generali di polizza per l'assicurazione di capitali differiti a premio unico con e senza controassicurazione.

Roma, addì 21 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(987)

DECRETO MINISTERIALE 22 febbraio 1958.

Costituzione della Deputazione della Borsa-merci di Firenze per l'anno 1958.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Vista la legge 20 marzo 1913, n. 272, relativa all'ordinamento delle Borse di commercio e l'annesso regolamento approvato con regio decreto 4 agosto 1913, n. 1068;

Vista la legge 30 maggio 1950, n. 374, sul ripristino delle Borse-merci;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1951, con il quale è stata ricostituita la Borsa-merci di Firenze;

Viste le proposte della Camera di commercio, industria ed agricoltura di Firenze;

Decreta:

Articolo unico.

La Deputazione della Borsa merci di Firenze per l'anno 1958. è composta come appresso:

Membri effettivi:
1. Ballarini comm. Alessandro;
2. Romagnoli dott. Turiddu;
3. Mazzoni Vittorio;
4. Lenzi Renzo;
5. Carapelli dott. Pindaro.

Membri supplenti:
1. Petroni Italo;
2. Fanfani Giovanni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 22 febbraio 1958

p. *Il Ministro*: MICHELI

(1027)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.

Variazione del prezzo di vendita per provvista di bordo di alcuni tabacchi lavorati ed immissione alla vendita, per provvista di bordo, di altri tabacchi lavorati.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il decreto Ministeriale n. 02/1288 del 19 gennaio 1952, registrato alla Corte dei conti il 1° febbraio 1952, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 115;

Vista la legge sul monopolio dei sali e dei tabacchi del 17 luglio 1942, n. 907;

Visto l'art. 139 del regolamento approvato con regio decreto 1° agosto 1901, n. 399, modificato con regio decreto 7 maggio 1908, n. 284;

Visto l'articolo unico, paragrafo 3, del regio decreto-legge 29 aprile 1937, n. 670, convertito nella legge 28 dicembre 1937, n. 2592;

Visto il parere favorevole del Consiglio di amministrazione dei monopoli di Stato;

Decreta:

Con decorrenza 1° marzo 1958 è ammessa la vendita per provvista di bordo dei sottoindicati tabacchi lavorati ai prezzi a fianco di ciascuno indicati, per kg. convenzionale:

rinciati:

Macedonia	L.	1.750
Dolce	»	1.700
Nazionale	»	1.100
Dalmazia	»	1.950
Golf	»	3.300
Italia	»	3.100
Medio	»	1.400
Spuntature	»	1.050
Forte	»	850
Comune seconda qualità	»	700

igari:

Cavour	L.	14.350
Minghetti	»	12.850
Attenuati	»	5.300
Virginia	»	6.100
Toscani	»	4.650
Toscani extravecchi	»	5.300
Toscanelli	»	4.850
Brenta	»	4.150
Sella	»	11.650

igaretti:

Avana	L.	3.450
Roma	»	3.800
Branca	»	5.350

abacchi da fiuto:

Santantonino superiore	L.	1.150
Sun di Spagna	»	1.100

igarette:

Canasta	L.	3.900
Due Palme	»	3.800
Rosa d'Oriente	»	3.550
Edelweiss	»	3 800
Edelweiss filtro	»	3.800
Serraglio	»	3.350
Eva	»	2.900
Colombo	»	2.500
Stop	»	2.750
Stop King size	»	3.200
Stop King size filtro	»	3.200
Mentola	»	3.150
Macedonia Extra	»	3.200
Cow Boy	»	2.650
Virginia	»	2.850
Virginia filtro	»	2.850
Tre Stelle	»	2.800
Tre Stelle filtro	»	2.800
Macedonia Oro	»	2.700
Aurora	»	2.200
Giubek	»	2.600
Giubek filtro	»	2.600
Sport	»	2.400
Nazionali esportazione super	»	2.250
Africa	»	1.900
Nazionali esportazione	»	1.900
Macedonia	»	2.200
Nazionali	»	1.400
Alfa	»	1.100

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti er la registrazione.

Roma, addì 27 febbraio 1958

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 27 febbraio 1958
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 275. — TAIURI

(1051)

DECRETO MINISTERIALE 27 febbraio 1958.

Rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %, a premi, con scadenza 1° aprile 1959 e relativi premi di rinnovo.

IL MINISTRO PER IL TESORO

Visto il decreto legge 23 gennaio 1958, n. 8, concernente la facoltà di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%, con scadenza 1° aprile 1959, in buoni del Tesoro 5% a premi, con scadenza 1° gennaio 1968;

Vista la legge 17 dicembre 1949, n. 905;

Vista la legge 27 dicembre 1953, n. 941;

D'intesa con il Ministro per le poste e le telecomunicazioni;

Decreta:

Art. 1.

A decorrere dal 10 marzo 1958 i possessori di buoni del Tesoro novennali 5% a premi con scadenza al 1° aprile 1959 possono chiederne il rinnovo in buoni del Tesoro novennali 5% a premi, con scadenza 1° gennaio 1968, per pari capitale nominale.

Art. 2.

I buoni del Tesoro novennali a premi, con scadenza 1° gennaio 1968, dei quali è disposta l'emissione per il rinnovo di quelli con scadenza 1° aprile 1959, fruttano a decorrere dal 1° gennaio 1959 l'interesse annuo del 5%, pagabile in due semestralità posticipate al 1° luglio ed al 1° gennaio di ogni anno. Essi concorrono per ciascuna serie di dieci miliardi di lire, ai seguenti premi, da sorteggiare il 1° dicembre di ogni anno di durata dei buoni medesimi e pagabili dal 1° gennaio successivo:

al primo numero estratto: lire dieci milioni;

ai quattro successivi numeri estratti, per ciascuno: lire cinque milioni;

ai venti successivi numeri estratti, per ciascuno: lire un milione.

In totale numero venticinque premi per complessive lire cinquanta milioni ad anno per ogni serie.

Art. 3.

I buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 sono iscritti nel Gran libro del debito pubblico e sono emessi con l'osservanza delle disposizioni che regolano lo stesso Gran libro; su di essi sono consentite tutte le operazioni di Debito pubblico, secondo le norme vigenti.

I buoni medesimi, al pari degli altri titoli del Debito pubblico, sono accettati tutte le volte che per disposizioni legislative o regolamentari siano richieste prestazioni o prescritti depositi cauzionali provvisori o definitivi, e, in genere, depositi a garanzia in titoli di Debito pubblico o comunque rinvestimenti di capitali in siffatti titoli sia per conto di persone fisiche, sia per conto di Enti di qualsiasi natura.

I titoli e le relative cedole fruiscono di tutte le garanzie e di tutti i privilegi concessi alle rendite del Debito pubblico.

Le cedole dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968 al portatore sono accettate in pagamento delle imposte dirette dovute allo Stato, in qualsiasi periodo del semestre precedente la loro scadenza.

Art. 4.

I buoni del Tesoro novennali 5%, a premi 1968, sono al portatore e nominativi.

I titoli al portatore sono del taglio unitario di lire 5000 e di tagli multipli da L. 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000

I titoli al portatore, la cui numerazione è valevole anche ai fini dei sorteggi per l'attribuzione dei premi annuali, sono numerati progressivamente per ciascuna serie di dieci miliardi di capitale nominale, ad iniziare da un qualsiasi taglio ed impegnando un numero per ogni buono di taglio unitario.

I titoli nominativi rappresentano uno o più buoni al portatore unitari, anche di serie differenti, fino all'importo nominale di dieci miliardi di lire. Essi hanno numerazione progressiva propria indipendentemente dall'importo e recano l'indicazione delle serie e dei numeri di iscrizione dei buoni al portatore, che rappresentano, valevoli anche ai fini del sorteggio dei premi.

I segni caratteristici dei titoli definitivi al portatore e nominativi saranno stabiliti con successivi decreti.

Art. 5.

Allo scopo di agevolare le operazioni di rinnovo di cui all'art. 1, sono rilasciati titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1968, al portatore e nominativi.

I tagli dei titoli provvisori al portatore sono di lire 5.000, 10.000, 20.000, 50.000, 100.000, 500.000, 1.000.000 e 10.000.000.

Per importi di L. 50.000.000 e 100.000.000 possono essere rilasciati titoli provvisori al portatore cumulativi.

I titoli provvisori nominativi possono essere rilasciati soltanto in corrispondenza di buoni del Tesoro novennali 5 % 1959 nominativi rinnovati e per il capitale nominale di L. 5.000 e di qualsiasi multiplo di tale somma fino al massimo di dieci miliardi di lire.

I segni caratteristici dei titoli provvisori saranno stabiliti con successivo decreto.

Art. 6.

Fino a quando i titoli provvisori non saranno sostituiti con buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 definitivi, essi sono equiparati, salva la procedura di ammortamento di cui al successivo articolo, ai buoni definitivi stessi, anche ai fini delle negoziazioni e delle esenzioni tributarie, nonchè per la costituzione di depositi cauzionali, per gli investimenti di capitali e per ottenere anticipazioni bancarie.

Art. 7.

Il trasferimento dei titoli provvisori al portatore si opera mediante semplice tradizione; tuttavia, in caso di smarrimento, di distruzione o di sottrazione degli stessi, è ammessa la procedura di ammortamento con l'osservanza delle modalità di cui all'art. 230 del regolamento generale sul Debito pubblico approvato con regio decreto 19 febbraio 1911, n. 298.

All'infuori dei predetti casi, nessuna efficacia, potranno avere nei riguardi di detti titoli provvisori al portatore, atti di sequestro, di impedimento o di opposizione che vengano notificati alla Direzione generale del Debito pubblico o alle sezioni di Tesoreria provinciale fermo restando il disposto del terzo comma del l'art. 71 del suddetto regolamento.

Pari inefficacia avranno inibitorie, diffide od impedimenti come sopra notificati, nei confronti di titoli provvisori nominativi, salvo l'esperimento presso l'Amministrazione del debito pubblico, delle opposizioni nei casi e con le forme stabilite dalle norme vigenti.

Art. 8.

La denuncia di smarrimento, distruzione o sottrazione di titoli provvisori al portatore dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 è fatta dall'ultimo possessore; quella concernente i titoli provvisori nominativi è fatta dall'intestatario ovvero dai suoi rappresentanti od aventi causa.

La denuncia, contenente la esatta indicazione dei titoli, va indirizzata alla Direzione generale del debito pubblico e redatta su carta libera a firma autenticata da notaio.

Art. 9.

La consegna dei titoli definitivi dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 al portatore, in sostituzione di quelli provvisori al portatore, avrà inizio dalla data che sarà resa nota mediante avviso da pubblicare nella *Gazzetta Ufficiale* e si effettua per il tramite della sezione di Tesoreria provinciale indicata sui titoli provvisori stessi, salva diversa autorizzazione della Direzione generale del debito pubblico.

La consegna dei buoni definitivi nominativi sarà disposta dalla Direzione generale del debito pubblico, a favore dell'esibitore dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 nominativi rinnovati, presso la sezione di Tesoreria indicata sui titoli provvisori nominativi, previo ritiro di questi ultimi.

Tali buoni recheranno le medesime intestazioni e gli stessi eventuali vincoli di quelli rinnovati, senza che occorra, al riguardo del vincolo, veruna autorizzazione o formalità.

La consegna dei titoli definitivi, relativa ai titoli provvisori per cui sia stata esperita la procedura di ammortamento, sarà eseguita esclusivamente in base ad autorizzazione della Direzione generale del debito pubblico.

Art. 10.

E' affidata alla Banca d'Italia, mediante apposita convenzione, l'esecuzione delle operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 nei buoni del Tesoro novennali 5 %-1968.

La Banca d'Italia ha facoltà di avvalersi, per le operazioni medesime, di Aziende di credito, di Istituti e di Enti.

Potrà avvalersi altresì dell'Amministrazione postale.

Le operazioni di cui al presente articolo si chiuderanno il 30 aprile 1959.

Art. 11.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 al portatore devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e contenere l'indicazione dei quantitativi per taglio dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 da rilasciare.

La Banca d'Italia ed i suoi incaricati provvederanno ad annullare nei modi di regola mediante perforazione nel solo corpo i titoli esibiti, senza asportare le indicazioni della serie e dei numeri di iscrizione, e rilasceranno agli esibitori, titoli provvisori al portatore dei tagli richiesti per l'importo corrispondente al capitale nominale complessivo dei titoli versati per il rinnovo, previo completamento dei titoli provvisori stessi, col

bollo d'ufficio lungo la lista di separazione fra la matrice ed il corpo del titolo e con la indicazione sul tagliando di emissione, sulla matrice e sul corpo del titolo, della competente sezione di Tesoreria provinciale.

Art. 12.

Le richieste di rinnovo di buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 nominativi devono essere compilate su apposite distinte descrittive dei buoni ad esse uniti e presentate soltanto presso le filiali della Banca d'Italia, che rilasceranno agli esibitori per l'importo corrispondente al capitale nominale dei titoli rinnovati, apposite ricevute valevoli per il ritiro dei titoli provvisori nominativi da emettere su ordine della Direzione generale del debito pubblico. Tali titoli recheranno le medesime intestazioni dei buoni del Tesoro novennali 5 %-1959 nominativi rinnovati, nonchè il riferimento alle iscrizioni dei buoni stessi con l'indicazione sommaria delle ipoteche o degli altri vincoli eventualmente ad esse afferenti.

Art. 13.

Al possessore di buoni del Tesoro novennali 5% 1959 che ne effettui il rinnovo con buoni del Tesoro novennali 5 %-1968 spetta uno speciale premio di rinnovo nella misura di lire 4,75 per ogni cento lire di capitale nominale di buoni rinnovati. Detto premio viene corrisposto all'atto del rinnovo, contro rilascio di apposita ricevuta.

Per i titoli nominativi, l'importo del premio di rinnovo viene costituito in deposito provvisorio intestato come i titoli presentati per il rinnovo. Per il pagamento dell'importo così depositato si osservano le norme vigenti in materia.

Sempre all'atto del rinnovo viene, a cura della Banca d'Italia o dei suoi incaricati, anticipato l'importo delle cedole o dei tagliandi non scaduti uniti ai buoni del Tesoro novennali 5% 1959 consegnati per il rinnovo.

Dall'esibitore è dovuto il rateo dal 1° gennaio al 31 marzo 1959 della prima semestralità di interessi sui buoni del Tesoro novennali 5%-1968, di decorrenza 1° gennaio 1959.

Art. 14.

Quando la domanda di rinnovo è presentata entro il 30 aprile 1958, il premio di rinnovo può essere ripartito, a richiesta dell'interessato, in due quote, di cui la prima di lire 3,75 è corrisposta all'atto del rinnovo a norma dell'articolo precedente e la seconda di lire 1, pari a lire 50, per ogni titolo da lire 5000 dei buoni novennali 5%-1968 ricevuti in rinnovo di quelli novennali 5 %-1959, accantonata per il sorteggio. L'ammontare complessivo di queste quote accantonate viene suddiviso in premi di lire 10 milioni ciascuno; la eventuale somma residua è attribuita al primo numero estratto in aggiunta al premio di lire 10 milioni.

I titoli provvisori da consegnare a coloro che si avvalgono della facoltà di cui al presente articolo, recano, per ogni cinquemila lire di capitale nominale, un numero valevole per il sorteggio di cui al comma precedente.

Art. 15.

Le sezioni di Tesoreria provinciale riceveranno in restituzione dalle filiali della Banca d'Italia i titoli provvisori al portatore recanti la particolare numerazione per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo di cui all'articolo precedente, che non siano stati utilizzati. Alle stesse sezioni di Tesoreria provinciale le filiali della Banca d'Italia consegneranno altresì le matrici dei titoli provvisori, al portatore e nominativi, rilasciati ai possessori di buoni del Tesoro novennali 5% 1959 che si saranno avvalsi, per quanto riguarda il premio di rinnovo, della facoltà di cui all'articolo precedente.

Le sezioni di Tesoreria provinciale redigeranno appositi verbali delle matrici restituite attestanti, per ciascuna matrice, il titolo provvisorio emesso e la particolare numerazione per concorrere al sorteggio dei premi di rinnovo. Tali verbali saranno trasmessi entro il 25 maggio 1958 alla Direzione generale del debito pubblico. Il sorteggio per l'attribuzione dei premi di rinnovo sarà effettuato in base a detti verbali ed avrà inizio il 30 giugno 1958.

Art. 16.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1959 versati per il rinnovo conservano il diritto ai premi non riscossi, compresi quelli sorteggiati anticipatamente, purchè richiesti entro cinque anni dalla loro pagabilità.

I premi possono essere richiesti anche all'atto del rinnovo dei buoni medesimi. Il pagamento di quelli attribuiti nell'ultimo sorteggio, anticipato al 27 febbraio 1958, sarà disposto con mandati esigibili dal 1° aprile 1959.

Le garanzie costituite con buoni del Tesoro novennali 5%-1959 versati per il rinnovo conservano la loro piena efficacia nei confronti dei buoni del tesoro 1968 ad essi sostituiti per effetto del rinnovo.

Ad ogni altro effetto i buoni del Tesoro novennali 5% 1959 rinnovati si considerano estinti.

Art. 17.

I buoni del Tesoro novennali 5%-1959 rinnovati e le contabilità dei titoli provvisori, dei premi di rinnovo e dei ratei di interessi di cui all'art. 13 saranno consegnati dalla Banca d'Italia alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale dal 1° agosto 1958 al 31 maggio 1959.

Sempre nel detto periodo di tempo la Banca d'Italia restituirà alle competenti sezioni di Tesoreria provinciale, in aggiunta a quanto disposto dall'art. 15, tutti gli altri titoli provvisori al portatore ad essa consegnati e non utilizzati come pure tutte le altre matrici dei titoli provvisori, al portatore e nominativi, rilasciati ai possessori di buoni del Tesoro novennali 5%-1959 che non si saranno avvalsi, per quanto riguarda il premio di rinnovo, della facoltà di cui all'art. 14.

Tutte le matrici dei titoli provvisori dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968, al portatore e nominativi, rilasciati per il rinnovo saranno custodite dalle sezioni di Tesoreria provinciale.

In dipendenza delle consegne dei buoni e delle contabilità di cui al primo comma verrà effettuato il rimborso alla Banca d'Italia dell'ammontare del premio di rinnovo da essa corrisposti in contanti.

Le cedole ed i tagliandi dei buoni del Tesoro novennali 5% 1959 pagati all'atto del rinnovo saranno incassati dalla Banca d'Italia presso le sezioni di Tesoreria provinciale nei modi ordinari.

Le sezioni di Tesoreria renderanno conto dell'operazione di rinnovo in base alle disposizioni che all'uopo verranno diramate dalle competenti Direzioni generali del Ministero del tesoro.

Art. 18.

I titoli provvisori e definitivi, gli interessi ed i premi annuali relativi ai buoni del Tesoro novennali 5%-1968, nonchè i premi di rinnovo in contanti ed a sorte di cui agli articoli 13 e 14, sono esenti:

a) da ogni imposta diretta reale, presente e futura;

b) dalla imposta di successione e dalla imposta sul valore globale delle successioni;

c) dall'imposta di registro sui trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi e per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Ai fini tutti di cui al presente articolo, i titoli sono esenti dall'obbligo di denuncia, nè possono formare oggetto di accertamento d'ufficio e, ove fossero denunciati, essi non concorrono alla determinazione delle aliquote applicabili per le quote ereditarie, per l'asse ereditario globale e per i trasferimenti a titolo gratuito per atti tra vivi, nonchè per la costituzione di dote e del patrimonio familiare.

Art. 19.

Tutti gli atti e documenti comunque riguardanti le operazioni di rinnovo dei buoni del Tesoro novennali 5%-1959, i pagamenti relativi, i conti e la corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati sono esenti da tassa di registro, di bollo e di concessione governativa.

E' del pari esente dalla tassa di concessione governativa la denuncia di smarrimento di titoli provvisori.

Ogni forma di pubblicità per l'operazione prevista dal presente decreto è esente da qualsiasi tassa e diritto spettanti allo Stato o ad altri Enti.

Art. 20.

I titoli provvisori e definitivi dei buoni del Tesoro novennali 5%-1968 sono spediti in franchigia dal Magazzino tesoro presso l'Istituto Poligrafico dello Stato alle sezioni di Tesoreria provinciale.

Sono egualmente spediti in franchigia da una ad altra sezione di Tesoreria provinciale, da una sezione di Tesoreria provinciale ad una qualunque filiale della Banca d'Italia, e da una ad altra filiale della Banca d'Italia. Si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni vigenti in materia di spedizione, ricevimento, ricognizione ed assunzione in carico dei titoli di Debito pubblico.

La franchigia suddetta è estesa ai trasferimenti di titoli, di documenti, di atti e di stampati comunque riguardanti l'operazione di rinnovo di cui al presente decreto, anche se concernenti pubblicità e propaganda, nonchè alla relativa corrispondenza della Banca d'Italia e dei suoi incaricati.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 27 febbraio 1958

Il Ministro per il tesoro
MEDICI

Il Ministro per le poste e le telecomunicazioni
MATTARELLA

Registrato alla Corte dei conti, addì 28 febbraio 1958
Registro n. 6 Tesoro, foglio n. 83 — FIAMMIA

(1050)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 15 febbraio 1958 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al signor dott. Giannino Citterio, Console onorario del Principato di Monaco a Milano, con giurisdizione sulle provincie di Milano, Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Mantova, Pavia, Piacenza, Sondrio, Varese e Venezia.

(990)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Rispoli Pasquale fu Vincenzo, già esercente in Napoli, corso Umberto I n. 106.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 158-NA.

(988)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fossignano », in comune di Aprilia (Latina), con sede in Roma.

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 8068, in data 2 febbraio 1958 e stato approvato, con modifiche ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario « Fossignano », in comune di Aprilia (Latina), con sede in Roma, deliberato dall'assemblea generale dei consorziati nell'adunanza del 2 dicembre 1956.

(1009)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa di consumo tra operai ed agricoltori di Zoccorino di Besana Brianza.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 12 febbraio 1958 i poteri conferiti al generale Alberto Tiberio, commissario della Società cooperativa di consumo tra operai ed agricoltori di Zoccorino di Besana Brianza, sono stati prorogati al 31 maggio 1958.

(1012)

MINISTERO DEL TESORO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 14 aprile 1956, registrato alla Corte dei conti il 30 maggio 1956, registro n. 13 Tesoro, foglio n. 271, è stato respinto il ricorso straordinario proposto dal rag. Spaziano Nicola avverso il provvedimento di cui alla nota n. 913172 del 1° aprile 1952 del soppresso Ministero dell'Africa italiana.

(1000)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 49

Corso dei cambi del 28 febbraio 1958 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	624,80	624,80	624,80	624,80	624,70	624,80	624,82	624,80	624,80	624,80
$ Can	637,79	638 —	637,50	637,875	637,05	637,75	637,75	637,60	637,625	637,75
Fr Sv lib.	145,80	145,80	145,79	145,80	145,75	145,80	145,80	145,80	145,80	145,80
Kr D	90,40	90,40	90,41	90,41	90,40	90,40	90,42	90,40	90,39	90,40
Kr N	87,38	87,39	87,41	87,37	87,40	87,40	87,39	87,40	87,35	87,40
Kr Sv.	120,33	120,32	120,35	120,32	120,40	120,30	120,33	120,30	120,35	120,35
Fol	164,60	164,60	164,57	164,59	164,65	164,55	164,60	164,60	164,66	164,60
Fr B	12,52	12,52	12,52	12,5275	12,52	12,55	12,5275	12,53	12,52	12,53
Fr Fr	148,20	148,15	148,18	148,14	148,10	148,20	148,15	148,20	148,17	148,30
F Sv acc.	142,20	142,40	142,38	142,41	142,45	142,45	142,42	142,40	142,43	142,40
Lst	1748,55	1748,75	1748,95	1748,80	1748,75	1748,65	1748,75	1748,40	1748,32	1748,75
Dm occ	148,60	148,55	148,57	148,55	148,50	148,60	148,56	148,55	148,57	148,60
Scell Aust.	24,004	24 —	24 —	23,99875	23,90	24 —	24,0125	24 —	24 —	24,01

Media dei titoli del 28 febbraio 1958

Rendita 3,50 % 1906	61,275
Id 3,50 % 1902	60,40
Id 5 % 1935	96,525
Redimibile 3,50 % 1934	83,075
Id 3,50 % (Ricostruzione)	75,125
Id 5 % (Ricostruzione)	90,15
Id 5 % (Riforma fondiaria)	84,325
Id 5 % 1936	96,375
Id 5 % (Città di Trieste)	84,025
Id 5 % (Beni Esteri)	82,925
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	99,775
Id 5 % (» 1° aprile 1960)	98,925
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,65
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	96,625
Id 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,80
Id 5 % (» 1° aprile 1964)	95,025
Id 5 % (» 1° aprile 1965)	94,93
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	94,925

Il Contabile del Portafoglio dello Stato ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 28 febbraio 1958

1 Dollaro USA	624,81
1 Dollaro canadese	637,812
1 Franco svizzero lib.	145,80
1 Corona danese	90,415
1 Corona norvegese	87,38
1 Corona svedese	120,325
1 Fiorino olandese	164,595
1 Franco belga	12,527
100 Franchi francesi	148,145
1 Franco svizzero acc	142,415
1 Lira sterlina	1748,775
1 Marco germanico	148,555
1 Scellino austriaco	24 —

ERRATA CORRIGE

Nel « Corso dei cambi » del 25 febbraio 1958, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n 49 del 26 stesso mese, la quotazione del Dm occ. presso la Borsa di Roma, indicata 148 50, deve intendersi 148,585

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 1480 Gab

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17, ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n 17,

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 marzo 1935, n 4058/R/Gab, con cui al sig Wieland Roberto, nato a Rasun Valdaora, il 5 giugno 1925 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Villa,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 25 gennaio 1958 dal predetto Roberto Villa, in atto residente a Rasun Anterselva,

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n 67602/38435/19,

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n 5;

Visto il decreto n 6223/Gab del 20 luglio 1956, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano,

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 23 marzo 1935, n 4058/R/Gab. e revocato a decorrere dalla data del presente decreto

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Villa Roberto, nato a Rasun Valdaora il 5 giugno 1925, viene ripristinato nella forma tedesca di Wieland

Il sindaco del comune di Rasun Anterselva provvedera alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma terzo, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 15 febbraio 1958

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(969)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLA DIFESA - MARINA

Concorso per l'ammissione alla 1ª classe del corso normale per l'Accademia navale di Livorno, di settantasette allievi ufficiali, per l'anno 1958-1959. (Rettifica).

Il punto A dell'art. 2 del decreto interministeriale 10 gennaio 1958 (pubblicato a pag. 735 della *Gazzetta Ufficiale* n. 45 in data 22 febbraio 1958), è sostituito dal seguente:

« A - siano nati in data non anteriore al 1° gennaio 1938 ».

(1046)

MINISTERO DELLE FINANZE

AMMINISTRAZIONE AUTONOMA DEI MONOPOLI DI STATO

Avviso relativo all'esito del concorso per esami a trenta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato distinti nelle specialità agrari, geometri, meccanici e minerari, bandito con decreto Ministeriale 20 ottobre 1956.

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, si dà notizia che nel Bollettino ufficiale del personale (parte seconda) dell'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, relativo al mese di gennaio 1958, è pubblicato il decreto Ministeriale 23 dicembre 1957, registrato alla Corte dei conti il 29 gennaio 1958, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 122, che approva le graduatorie di merito formate dalle Commissioni esaminatrici di ciascuna specialità (agrari, geometri, meccanici e minerari) del concorso per esami a trenta posti di perito aggiunto di 2ª classe nel ruolo del personale tecnico della carriera di concetto dell'Amministrazione predetta nonchè le graduatorie dei vincitori e degli idonei di ogni specialità e quella unica dei vincitori del concorso, formate in base all'ordine del punteggio riportato da ciascun candidato e con l'osservanza delle disposizioni in vigore circa le preferenze e parità di merito e le riserve di posti a favore di alcune categorie di concorrenti.

(1048)

PREFETTURA DI LUCCA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore dei pubblici macelli del comune di Viareggio al 30 novembre 1957.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 1° dicembre 1957, n. 37002 con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami al posto di direttore dei pubblici macelli del comune di Viareggio vacante al 30 novembre 1957;

Viste le designazioni dell'Ordine dei veterinari della Provincia e del Comune interessato;

Visti gli articoli 47 e 65 del regolamento dei concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visti gli articoli 12 e 13 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso al posto di direttore dei pubblici macelli del comune di Viareggio, è costituita come appresso:

Presidente:

Rossi dott. Luigi, vice prefetto.

Componenti:

Meschini dott. Stelio, veterinario provinciale;

Paltrinieri prof. Sebastiano, docente in patologia speciale ed in clinica medica veterinaria dell'Università di Pisa;

Romboli prof. Bruno, docente in anatomia patologica dell'Università di Pisa;

Ciompi dott. Raffaello, direttore dei pubblici macelli di Pisa.

Segretario:

Rossi dott. Giuseppe, direttore di sezione.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Pisa.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura.

Lucca, addì 18 febbraio 1958

Il prefetto: MAURO

(1014)

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Lucca

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto 1° marzo 1957, n. 6552, con il quale è stato indetto il concorso pubblico a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1956;

Visti i verbali della Commissione giudicatrice del concorso predetto;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 12 del decreto del Presidente della Repubblica 10 giugno 1955, n. 854;

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1956:

1	Puccetti Rema	punti	49,383	su 100
2	Rocchi Lia	»	47,147	»
3	Marrai Annunziata	»	45,387	»
4	Scoti Fiorenza	»	44,543	»
5	Vassalle Giovanna	»	43,000	»
6	Coppedè Margherita	»	42,441	»
7	Bacinelli Nucia	»	42,348	»
8	Taddei Bruna	»	42,331	»
9	Gereschi Giuseppina	»	41,871	»
10	Ferrari Gabriella	»	41,238	»
11	Stanghellini Elena	»	41,000	»
12	Bianchi Anna Maria	»	40,746	»
13	Tifli Iole	»	40,581	»
14	Barone Anna Maria	»	40,369	»
15	Selmi Agnese	»	40,000	»
16	Sforzi Romana	»	38,543	»
17	Pardini Virginia	»	37,943	»
18	Piagentini Loredana	»	35,000	»

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lucca, addì 18 febbraio 1958

Il prefetto: MAURO

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LUCCA

Visto il proprio decreto n. 5383/1 di pari data relativo all'approvazione della graduatoria formata dalla Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in provincia di Lucca al 30 novembre 1956;

Visto l'ordine delle preferenze indicato dalle concorrenti nelle domande di ammissione al concorso;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Le seguenti candidate sono dichiarate vincitrici del concorso per la condotta a fianco di ciascuna indicata:

1) Puccetti Rema Pescaglia, Villa Roggio;
2) Rocchi Lia Careggine

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Lucca, addì 18 febbraio 1958

Il prefetto: Mauro

(1015)

PREFETTURA DI LECCE

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Lecce

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI LECCE

Visto il proprio precedente decreto pari numero del 18 novembre 1957, con il quale venivano designati per le rispettive condotte i vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1955,

Considerato che il dott Di Pietro Pasquale dichiarato vincitore della condotta medica di Scorrano ha comunicato di con accettare detta nomina,

Ritenuto che occorre provvedere alla designazione di altro candidato idoneo che segua immediatamente in graduatoria ed abbia chiesto quella sede in ordine di preferenza,

Visti gli articoli 26 e 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Giaccari Francesco è dichiarato vincitore della condotta medica di Scorrano

Il presente decreto sara pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali di questa Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Lecce, addì 12 febbraio 1958

Il prefetto: Ronca

(982)

PREFETTURA DI FOGGIA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Foggia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FOGGIA

Visto il decreto prefettizio n 2566, in data 20 gennaio 1958, col quale e stata assegnata la condotta medica del comune di Alberona al dott Finizio Nicola,

Visto il telegramma, in data 14 febbraio 1958, del sindaco di detto Comune con cui viene segnalato che il dott Finizio Nicola ha rassegnato le dimissioni dal posto di che trattasi,

Visto il successivo telegramma, in data 15 febbraio 1958, dello stesso sindaco, col quale viene comunicato che il dott Basile Giuseppe che segue nella graduatoria il dott Finizio Nicola ha dichiarato di rinunziare ad una eventuale nomina al posto di medico condotto di Alberona,

Ritenuto di dover provvedere alla assegnazione della condotta in parola all'altro concorrente che segue nella graduacoria il dott Basile Giuseppe,

Visto il regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott De Matteis Nicola è assegnato alla condotta medica del comune di Alberona in sostituzione del dott. Finizio Nicola, dimissionario.

Foggia, addì 18 febbraio 1958

Il prefetto: Dicuonzo

(976)

PREFETTURA DI AGRIGENTO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Agrigento.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI AGRIGENTO

Visto il proprio decreto n 34691/3ª, in data 22 novembre 1957, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nei Comuni della Provincia al 30 novembre 1953,

Visto il proprio decreto n 34693/3ª in data 22 novembre 1957, modificato con decreti 23 dicembre 1957, n 37144 e 28 gennaio 1958, n 37420, con cui si e provveduto alla dichiarazione delle vincitrici del concorso e alla conseguente assegnazione delle sedi,

Considerato che l'ostetrica Spano Vincenza ha rinunziato alla nomina della condotta ostetrica di Agrigento - borgata Montaperto,

Ritenuto che occorre provvedere alla dichiarazione della nuova vincitrice del concorso ed alla assegnazione della condotta ostetrica anzidetta, secondo l'ordine della graduatoria,

Visto il combinato disposto degli articoli 36 e 69 del testo unico delle leggi sanitarie vigenti nonchè gli articoli 26, 55 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Decreta:

A modifica del decreto prefettizio n 37420 del 28 gennaio 1958, l'ostetrica Giambrone Rosalia, nata il 24 ottobre 1923, è dichiarata vincitrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1953 ed assegnata alla condotta di Agrigento - borgata Mantaperto, in sostituzione dell'ostetrica Spanò Vincenza, la quale e dichiarata rinunziataria al posto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Agrigento, addì 13 febbraio 1958

Il prefetto: Querci

(978)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Campobasso

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti n 58209 e n. 58210, entrambi in data 25 novembre 1957, concernenti, rispettivamente, l'approvazione della graduatoria dei candidati risultati idonei nel concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1954 e l'assegnazione delle sedi ai vincitori del concorso medesimo,

Considerato che il dott Nicola Bucci, vincitore della condotta di Pescolanciano, non ha assunto servizio nel termine assegnatogli, per cui e stato considerato rinunciatario al posto,

Ritenuta, pertanto, la necessità di assegnare la predetta condotta ad altro candidato risultato idoneo nel relativo concorso, tenute presenti le sedi richieste in ordine di preferenza,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n 1265,

Visto l'art. 56 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott Domenico Porrone è assegnato alla condotta di Pescolanciano.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del Comune interessato.

Campobasso, addì 4 febbraio 1958

Il prefetto: Sabino

(937)

PREFETTURA DI FERRARA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Ferrara.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI FERRARA

Visti i propri decreti di pari numero in data 11 dicembre 1957, con i quali rispettivamente venne approvata la graduatoria del concorso per posti di ostetrica condotta vacanti al 30 novembre 1955 e vennero dichiarate le vincitrici delle condotte poste a concorso;

Vista la nota n 149 del 21 gennaio 1958, con la quale il comune di Ro comunica che l'ostetrica Spagnoli Giovanna non ha assunto servizio;

Vista la lettera con la quale l'ostetrica Arrighi Lucilla, che segue in graduatoria la predetta ostetrica Spagnoli, dichiara di rinunciare alla condotta di cui trattasi;

Considerata, pertanto, la necessità di attribuire la condotta ostetrica di Ro all'ostetrica Bardella Liliana, che segue in graduatoria le rinunciatarie;

Visti l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, gli articoli 55 e 56 del regolamento sui concorsi sanitari approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281 e l'art. 12 del decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854,

Decreta:

All'ostetrica Bardella Liliana e assegnata la condotta ostetrica di Ro Ferrarese.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e del Comune interessato.

Ferrara, addì 13 febbraio 1958

Il prefetto. BELLISARIO

(977)

PREFETTURA DI CATANZARO

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Catanzaro

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANZARO

Visto il proprio decreto n. 50674/3ª San, in data 3 agosto 1957, con il quale sono state assegnate le sedi ai vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti in Provincia alla data del 30 novembre 1952;

Visti i successivi decreti nn 63331/3ª San e 3824/3ª San., rispettivamente in data 18 ottobre 1957 e 22 gennaio 1958, con i quali, a seguito di rinunzie, sono state apportate variazioni alle assegnazioni delle sedi di cui al citato decreto numero 50674/3ª San del 3 agosto 1957,

Visto il telegramma in data 8 febbraio 1958, con il quale il dott Mauro Giuseppe rinunzia alla nomina a titolare della seconda condotta medica di Crotone,

Viste le domande dei candidati risultati idonei che seguono in graduatoria subito dopo il dott Mauro Giuseppe,

Considerato che il dott Gallo Francesco, regolarmente interpellato, ha dichiarato di accettare la nomina a titolare della seconda condotta medica del Comune predetto, da lui richiesta fra le sedi indicate nelle domande di partecipazione al concorso,

Visti gli articoli 26 e 55 del regio decreto 11 marzo 1935, n 281,

Decreta:

Il dott Gallo Francesco è dichiarato vincitore della seconda condotta medica di Crotone in sostituzione del dott. Mauro Giuseppe rinunciatario.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e sarà affisso, per otto giorni consecutivi all'albo pretorio di questa Prefettura e del Comune di Crotone.

Catanzaro, addì 12 febbraio 1958

Il prefetto: NICOSIA

(981)

PREFETTURA DI PALERMO

Varianti alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Palermo

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PALERMO

Visto il proprio decreto n. 7369 Div 3ª/san. dell'11 maggio 1957, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 147 del 16 giugno 1957, con il quale vennero assegnate le condotte ostetriche vacanti nella provincia di Palermo alla data del 30 novembre 1954 alle candidate dichiarate vincitrici del concorso bandito con decreto prefettizio n. 21920 del 19 aprile 1955;

Considerato che a seguito della rinuncia di alcune vincitrici occorre modificare il predetto decreto di assegnazione,

Viste le domande delle candidate con l'indicazione delle sedi preferenziali,

Viste le dichiarazioni di accettazione e di rinuncia delle candidate stesse;

Decreta:

Alle seguenti ostetriche che regolarmente interpellate hanno dichiarato di accettare la nomina, e assegnata la condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) Candela Anna: Villabate,
2) Brullo Francesca: Corleone (1ª condotta);
3) Mandalà Francesca: Santa Cristina Gela,
4) Verchiani Atanasia: Cefalu (Sant'Ambrogio);
5) Ingraffia Giovanna: San Mauro Castelverde,
6) Genova Francesca: Sclafani,
7) Brignone Antonietta: Campofelice Fitalia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dell'Ufficio sanitario provinciale di Palermo, nonchè su quello dei Comuni interessati.

Palermo, addì 25 gennaio 1958

Il prefetto: MIGLIORE

(979)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.